

## DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941  
Titolo III - Del processo di cognizione

### **Art. 133 Riserva di ricorso. Estinzione del processo**

La riserva di ricorso per Cassazione prevista nell'articolo [361](#) del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'articolo [129](#) primo e secondo comma.

Si applicano al ricorso per Cassazione le disposizioni dell'articolo [129](#) terzo comma.

L'articolo [129](#), terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo [360](#), terzo comma, del codice.